

NOTA TECNICA

DLGS DI RECEPIMENTO DIRETTIVA QUADRO SUI RIFIUTI

1. Nuove definizioni

Relativamente ai beni giunti a fine vita, vengono rivisitate (al fine di allinearle alle ultime regole comunitarie) le nozioni di "rifiuto", "sottoprodotto", "riciclaggio", "recupero" e responsabilità dei gestori di rifiuti.

Il rifiuto sarà inteso come: "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi". Ancora, un rifiuto cesserà di essere tale quando sarà sottoposto ad un'operazione di recupero (incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo) e soddisferà specifici criteri (oggetto di un Dm del Ministero dell'Ambiente da emanarsi, nelle more del quale continuano ad applicarsi le regole ex dm 5 febbraio 1998, dm 17 novembre 2005, legge 210/08 art 9-bis lettera b e circolare del ministero dell'ambiente 28 giugno 1999). Le operazioni di recupero potranno però anche consistere nel semplice controllo che i rifiuti soddisfino i criteri citati. Saranno invece a priori fuori dal campo di applicazione delle norme sui rifiuti: il terreno, incluso il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al suolo (ferme restando le norme sulla bonifica dei siti contaminati); il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione (ove sia certo che verrà riutilizzato ai fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito); i sottoprodotti animali e agricoli compresi i prodotti trasformati ex regolamento CE n.1774/2002 (eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in impianti di biogas o compostaggio); la paglia; gli sfalci e potature, nonché ogni altro materiale agricolo. Non rientrerà altresì tra le operazioni di raccolta dei rifiuti la raccolta di elenchi telefonici e di beni o prodotti dati ai consumatori in comodato d'uso e restituiti al comodante dopo l'utilizzo, purché non presentino rischi elevati per l'ambiente.

Seconda colonna portante delle nuove definizioni introdotte dal provvedimento, dopo la nozione di rifiuto, è l'allargamento del novero dei sottoprodotti, che comprenderà le sostanze trattate secondo la normale pratica industriale e riutilizzate in altro ciclo produttivo.

Per essere considerati sottoprodotti, sostanze ed oggetti dovranno comunque rispettare le altre caratteristiche già previste dal Dlgs 152/2006, ossia: l'essere parte integrante di un processo di produzione il cui scopo principale non sia la loro produzione; l'essere destinate ad un riutilizzo certo, diretto e legale ossia soddisfare i requisiti dei prodotti e non avere impatti negativi sull'ambiente e sulla salute umana.

La nuova definizione recata dal Dlgs riformula in senso espansivo quella attualmente contenuta dal Dlgs 152/2006, laddove in base all'odierna formulazione data da quest'ultimo possono essere considerati "sottoprodotti" solo le sostanze ed i materiali che possiedono fin dalla loro origine le caratteristiche merceologiche dei beni, mentre quelle che necessitano di un trattamento per acquisire tale status sono considerate rifiuti. In base al nuovo decreto legislativo sarà invece ammissibile il trattamento coincidente con la "normale pratica industriale". Ancora, sotto il profilo della "certezza" del reimpiego, l'attuale Dlgs 152/2006 impone che debba essere definito "sin dalla fase della produzione", sia "integrale" ed "avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito" mentre il nuovo decreto chiede solo che la sostanza "sia ulteriormente utilizzata".

SOTTOPRODOTTI, LE CONDIZIONI GENERALI DA SODDISFARE EX "CODICE AMBIENTALE"	
In base alle norme ex Dlgs 152/2006 erano sottoprodotti:	In base al decreto legislativo di recepimento della direttiva 2008/98/Ce sui rifiuti saranno sottoprodotti:
originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;	sostanze ed oggetti derivanti da un processo di produzione il cui scopo primario non è la loro produzione;
il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;	è certo che le sostanze o gli oggetti saranno ulteriormente utilizzati ;
non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale (...) ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;	possono essere utilizzati direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale ;
soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;	l'ulteriore utilizzo è legale, ossia le sostanze o gli oggetti soddisfano, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana
abbiano un valore economico di mercato.	non vi è analogia previsione

Nuovi sottoprodotti "per definizione" (**ex lege**) arriveranno, inoltre, tramite appositi decreti ministeriali. Il Ministero dell'Ambiente potrà, in relazione ai requisiti sopra esposti, stabilire criteri quali/quantitativi da soddisfare perchè alcune tipologie di oggetti o sostanze possano essere considerati sottoprodotti. Un apposito decreto stabilirà inoltre le regole tecniche per qualificare come sottoprodotti i materiali da estrazione marmi e lapidei.

Esordirà la nuova nozione di riciclaggio come: “qualsiasi operazione di recupero attraverso cui materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini” (compreso il ritrattamento di materiale organico ma esclusi recupero di energia e ritrattamento per ottenere combustibili e materiali di riempimento).

Riformulata, infine, in senso più ampio, la nozione di recupero che sarà intesa come: “qualsiasi operazione il cui principale risultato sia permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali o di prepararli ad assolvere tale funzione all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

2. Responsabilità estesa produttore

Al fine di affermare le pratiche di riuso, prevenzione, riciclaggio e recupero dei rifiuti, il provvedimento introduce il principio della “responsabilità estesa” del produttore. Il Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare può adottare atti aventi natura regolamentare, sentita la Conferenza Unificata, per fissare le modalità ed i criteri di introduzione di tale responsabilità nei confronti del produttore inteso come qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti, nell'organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti, e nell'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo il loro utilizzo. Tali provvedimenti possono prevedere che i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti. Nel caso il produttore del prodotto partecipi parzialmente, il distributore del prodotto concorre per la differenza fino all'intera copertura di tali costi.

Si è confermato di fatto l'attuale sistema, che già prevede il coinvolgimento dei produttori per alcuni flussi di rifiuti, quali pneumatici fuori uso e oli usati, rinviando a successivi provvedimenti l'estensione del principio ad ulteriori flussi di rifiuti.

3. Tracciabilità dei rifiuti

Per quanto riguarda la necessità di assicurare la tracciabilità dei rifiuti, il testo tiene conto e conferma quanto disposto dal Dm 17 dicembre 2009 e successive modificazioni (Articolo 188-bis “Controllo della tracciabilità dei rifiuti” ed Articolo 188-ter “Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti”).

Vengono sistematizzati, in considerazione delle modifiche intervenute con i vari correttivi al DM 17 dicembre 2009, i soggetti obbligati ad aderire al Sistri e quelli che possono aderire su base volontaria.

Viene allargato il numero di soggetti obbligati ad aderire facendovi espressamente rientrare armatori, noleggiatori o raccomandatori marittimi di navi adibiti al trasporto di rifiuti, così come soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva di reti fognarie.

Con il provvedimento di recepimento si è provveduto, inoltre, ad adeguare il sistema sanzionatorio alle nuove regole in tema di tracciabilità dei rifiuti. Nel decreto legislativo trovano collocazione, quindi, le norme che adeguano gli obblighi dei soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti al nuovo sistema di tracciamento telematico della gestione dei rifiuti (meglio noto come "Sistri"), comprese le sanzioni per gli eventuali inadempimenti.

3.1 Sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni penali

I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema SISTRI sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore.

Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema Sistri ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

Qualora le condotte sopra descritte siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità

lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità sopra enunciate. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.

Al di fuori di quanto previsto sopra, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. Se le condotte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

L'art. 477 cod. pen. prevede che il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

L'art. 482 del cod. pen. dispone, invece, che se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

3.2 Sanzioni amministrative accessorie. Confisca

All'accertamento delle violazioni relative al trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata consegue obbligatoriamente la

sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo utilizzato per l'attività di trasporto dei rifiuti di mesi 12, nel caso in cui il responsabile si trovi nelle situazioni di cui all'art. 99 c.p. o all'art. 8 bis della L. 689/1981 o abbia commesso in precedenza illeciti amministrativi con violazioni della stessa indole o comunque abbia violato norme in materia di rifiuti.

All'accertamento delle violazioni relative all'omessa iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) nei termini previsti, consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo di mesi 12 del mezzo utilizzato dal trasportatore. In ogni caso la revoca del fermo non può essere disposta in mancanza dell'iscrizione e del correlativo versamento del contributo.

In caso di trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi, è sempre disposta la confisca del veicolo e di qualunque altro mezzo utilizzato per il trasporto del rifiuto, ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che gli stessi che appartengano, non fittiziamente a persona estranea al reato.

3.3 Disciplina transitoria

Le sanzioni relative al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti si applicano a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 dicembre 2009 e successive modificazioni e quindi a partire dal 1 gennaio 2010.

Al fine di graduare la responsabilità, inoltre, nel primo periodo di applicazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, i soggetti obbligati all'iscrizione al predetto sistema che omettono l'iscrizione o il relativo versamento nei termini previsti, fermo l'obbligo di adempiere all'iscrizione al predetto sistema con pagamento del relativo contributo, sono puniti, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo:

- con una sanzione pari al 5% dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno del 2011;
- con una sanzione pari al 50% dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica o comunque si protrae nel periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011.

4. Mud, registri e formulari

L'articolo 16 del Dlgs di recepimento riscrive gli articoli 188 (responsabilità della gestione dei rifiuti), 189 (catasto dei rifiuti), 190 (registro di carico e scarico) e 193 (formulario).

4.1 Catasto dei rifiuti e MUD

La nuova formulazione dell'articolo 189 del Dlgs 152/2006, contenuta all'interno del Dlgs di recepimento della direttiva rifiuti, eliminerà dal momento dell'entrata in vigore del Dlgs l'obbligo del MUD per le imprese. I soggetti che

in base alla vecchia formulazione dell'art. 189 erano obbligati alla comunicazione annuale dei rifiuti, rappresentano categorie di soggetti obbligati oggi ad aderire al nuovo sistema sistri (DM 17 dicembre 2009 e successive modificazioni). Come tali adempiono al Mud attraverso la compilazione delle apposite schede sistri "Registro Cronologico" ed "Area Movimentazione".

Tale criticità riguarda:

- gli enti e le imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi - ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8;
- le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), e d) con più di dieci dipendenti, nonché le imprese e gli enti che effettuano operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti e che producano per effetto di tale attività rifiuti non pericolosi, indipendentemente dal numero di dipendenti;
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti;
- i consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti;
- gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale. Nel caso di trasporto navale, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135 delegato per gli adempimenti relativi al SISTRI dall'armatore o noleggiatore medesimi;
- i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani nel territorio della Regione Campania;
- in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.

Diverso discorso riguarda i soggetti che possono aderire su base volontaria al Sistri. Tali soggetti, infatti, già nella vecchia formulazione dell'art.189, comma 3, del Dlgs 152/2006 erano esonerati dal MUD. Non si rilevano quindi specifiche criticità.

Le categorie interessate sono le seguenti:

- le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) che non hanno più di dieci dipendenti;
- gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8;
- gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti speciali non pericolosi;
- le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g);

- i comuni, i centri di raccolta e le imprese di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio di regioni diverse dalla Regione Campania.

Solo per i comuni o loro consorzi (ad eccezione dei comuni della Regione Campania, tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) e per le comunità montane rimane l'obbligo di comunicare annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70, le informazioni relative alle quantità prodotte o gestite di rifiuti.

Le sezioni regionali e provinciali del Catasto provvedono all'elaborazione dei dati ed alla successiva trasmissione, entro trenta giorni dal ricevimento degli stessi, alla Sezione Nazionale che provvede, a sua volta, all'invio alle amministrazioni regionali e provinciali competenti in materia rifiuti. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) elabora annualmente i dati e ne assicura la pubblicità. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di propria competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4.2 Registri di carico e scarico e Formulari

Parallelamente al SISTRI, il provvedimento rivede anche le regole sul regime cartaceo di tracciamento dei rifiuti (cui potrà restare fedele chi non è obbligato ad aderire al SISTRI): registri di carico/scarico potranno essere tenuti nel sito di produzione dei rifiuti invece che presso ogni impianto di produzione; il formulario di trasporto non sarà obbligatorio per gli spostamenti di rifiuti non pericolosi effettuati del loro produttore in modo occasionale e saltuario (non più di quattro volte l'anno e non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno) e per i trasporti di rifiuti urbani effettuati dai produttori ai centri di raccolta differenziata autorizzati.

In particolare, gli articoli 190 (Registri di carico e scarico) e 193 (Formulario di trasporto), vengono sostituiti integralmente per raccordarli con le nuove disposizioni previste dal sistema di tracciabilità dei rifiuti – SISTRI.

Registri di carico e scarico

I soggetti di cui all'articolo 188-ter, comma 2, lett. a) che non hanno più di dieci dipendenti ed i soggetti di cui alla lettera b), che non hanno aderito al sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo.

I registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni impianto di produzione o, nel caso in cui ciò risulti eccessivamente oneroso, nel sito di produzione, e

integrati con i formulari di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativi al trasporto dei rifiuti, o con la copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) trasmessa dall'impianto di destinazione dei rifiuti stessi, sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.

I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

I registri di carico e scarico sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri Iva. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti.

Formulari

Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, e che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) il trasporto di rifiuti deve essere accompagnato da un formulario di identificazione.

Il formulario di identificazione deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore che in tal modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nella Scheda SISTRI – Area Movimentazione o nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.

Fatto salvo quanto previsto per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani nel territorio della regione Campania, tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nonché per i comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani in regioni diverse dalla regione Campania di cui all'articolo 188-ter, comma 2, lett. e), che aderiscono al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal

produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lett. mm). Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno.

5. Albo Gestori Ambientali

Vengono apportate sostanziali modifiche all'articolo 212 del Dlgs 152/2006 con una riscrittura integrale di importanti commi:

- per quanto riguarda la composizione prevista dal comma 2, viene allargata la rappresentanza da sei ad otto membri delle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative delle categorie economiche interessate, richiesta più volte avanzata dalla Confederazione presso le istituzioni competenti e che finalmente trova la sua collocazione normativa;
- viene eliminata la procedura d'iscrizione semplificata che interessava le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti effettivamente avviati al riciclaggio e al recupero così come prevedeva il vecchio comma 18 dell'articolo 212, D.Lgs 152/06. Tale modifica genererà, presumibilmente, una ristrutturazione dell'intera articolazione delle categorie dell'Albo visto che tali soggetti dovranno iscriversi non più in categoria 2 o 3;
- altra rilevante novità riguarda l'eliminazione dal comma 9 delle imprese che effettuano attività di gestione di impianti fissi di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi menzionate nella precedente formulazione del comma. Di fatto, quindi, viene eliminata la categoria 6 dell'Albo "Gestione di impianti fissi di titolarità di terzi nei quali si effettuano le operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli allegati B e C del D.Lgs. 152/2006";
- vengono introdotte, inoltre, importanti novità in materia di agevolazioni per facilitare le imprese ed i loro mezzi di trasporto, che già aderiscono al SISTRI. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. L'iscrizione all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi, per l'attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei medesimi, è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui importi e modalità sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del

regolamento (Ce) n. 1221 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, (Emas), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001;

- vengono introdotte importanti novità per raccordare le iscrizioni all'Albo delle imprese e dei loro mezzi di trasporto con le nuove disposizioni previste dal SISTRI. Vengono, inoltre, previste specifiche agevolazioni per i soggetti che hanno deciso di aderire al sistema di tracciabilità dei rifiuti. Viene detto che gli Enti e le imprese iscritte all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attività non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte. Le imprese tenute ad aderire sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) procedono, in relazione a ciascun autoveicolo utilizzato per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, all'adempimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 3, comma 6, lettera c) del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 17 dicembre 2009. La Sezione regionale dell'Albo procede, in sede di prima applicazione entro due mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, alla sospensione d'ufficio dall'Albo degli autoveicoli per i quali non è stato adempiuto l'obbligo di cui al precedente periodo. Trascorsi tre mesi dalla sospensione senza che l'obbligo di cui sopra sia stato adempiuto, l'autoveicolo è di diritto e con effetto immediato cancellato dall'Albo;
- sono iscritti all'Albo le imprese e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso di trasporto navale, il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135 è delegato dall'armatore o noleggiatore, che effettuano il trasporto, per gli adempimenti relativi al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a). L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e non è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie.